

TI_GERICHTE 11.1998.98 vom 18. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.98

FR: TI_GERICHTE 11.1998.98 du 18 septembre 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.98 del 18 settembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha constatato, sulla base della perizia giudiziaria, che 16 piante poste sulla particella del convenuto non rispettano le distanze legali e che altre due piante, situate sulla linea di confine, si trovavano in realtà sul fondo degli istanti. Egli ha respinto le obiezioni sollevate dal convenuto, che si prevaleva di accordi in deroga alle distanze legali intercorsi tra gli istanti e la precedente proprietaria del fondo, come pure della natura boschiva di una parte del suo fondo e dell'esistenza di piante situate a distanza non regolamentare sulla proprietà degli istanti, la cui azione sarebbe quindi stata abusiva.

E. 2

L'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il Pretore, rilevando in primo luogo che in concreto non sarebbe dato il requisito dell'illecita violenza, poiché le piante sarebbero state poste a dimora dalla precedente proprietaria della particella n. _____ con il consenso degli istanti. Inoltre l'azione possessoria sarebbe tardiva, dato che le piante sarebbero state poste a dimora nel 1989. Infine il convenuto ribadisce, con dovizia di argomentazioni, che parte dei due fondi sarebbe situata in zona boschiva, ciò che renderebbe inapplicabili le norme della LAC invocate dagli istanti.

E. 3

Gli istanti non hanno indicato su quale norma giuridica fondano la loro azione possessoria e il Pretore ha ritenuto applicabile l'art. 928 CC (azione di manutenzione). L'art. 928 stabilisce che quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può agire in cessazione della turbativa, anche se la controparte pretende di agire con diritto. Secondo l'art. 929 CC, inoltre, il possessore deve avere reclamato immediatamente la cessazione della turbativa, appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore di esso (cpv. 1); l'azione giudiziaria, poi, deve essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (cpv. 2). L'azione di manutenzione soggiace a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto l'istante deve avere reclamato "immediatamente"; oltre a ciò egli deve avere promosso la causa entro un anno dalla turbativa. Tali requisiti vanno esaminati d'ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell'azione (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1; Stark, in: Berner Kommentar, 2 a edizione, n. 10 ad art. 929 CC; Rep. 1986 pag. 78, 1981 pag. 348). Si aggiunga che, per quanto attiene al reclamo immediato, tale presupposto deve essere reso verosimile dall'istante, senza riguardo all'eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 929 CC con

rinvii). L'inosservanza di simile requisito comporta la reiezione dell'azione possessoria, riservato all'istante il ricorso all'azione di merito secondo la procedura ordinaria (Stark , op. cit., n. 3 ad art. 929 CC). Il reclamo è ritenuto tempestivo se effettuato con prontezza, quand'anche non immediato (Stark , op. cit., n. 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 348). Il giudice deve esaminare, valutando l'insieme delle circostanze, se l'istante ha protestato entro un termine ragionevole da quanto ha potuto effettuare un primo esame della situazione (Stark , loc. cit.; SJ 1980 pag. 92 segg.). Già un reclamo successivo di due mesi alla conoscenza dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3 novembre 1994 in re P., consid. 3, confermata in Rep. 1996 pag. 187), come pure un reclamo intervenuto a distanza di sette settimane (sentenza del 27 gennaio 1994 in re F., consid. 3), termine che per diritto federale sembra porsi al limite dell'arbitrio (Steinauer , Les droits réels, vol. I, 2^a edizione, pag. 95 n. 350b con rinvii).

E. 4

Nella fattispecie occorre quindi esaminare, in primo luogo, la tempestività del reclamo. Pacifico è che le piante sono state messe a dimora nell'estate 1989 dalla precedente proprietaria del fondo n. _____ (doc. C). Gli istanti hanno ammesso, nell'atto introduttivo di causa, di aver constatato già a quel momento che diverse piante non rispettavano le distanze legali (istanza, pag. 2). Rimasti infruttuosi i tentativi di giungere alla stipulazione di un contratto di servitù reciproca di deroga alle distanze legali con il convenuto, proprietario dall'autunno 1989 del fondo n. _____, il 30 aprile 1993 gli istanti hanno assegnato a quest'ultimo un termine di 30 giorni per allontanare le piante e i manufatti sporgenti sulla loro proprietà (doc. C). In tale lettera gli istanti hanno menzionato che la posa definitiva dei termini tra i due fondi era avvenuta l'anno precedente, vale a dire nel 1992. Se non che, il primo reclamo di cui si è a conoscenza nella fattispecie è quindi – nell'ipotesi più favorevole agli istanti – posteriore di un anno all'accertamento della delimitazione dei confini tra i due fondi. Nelle osservazioni all'appello gli istanti sostengono invero che la certezza dei confini si è avuta unicamente nell'aprile 1993, riferendosi alla lettera di cui al doc. C, ribadendo la tempestività della loro azione. La tesi contrasta tuttavia con quanto riferito dal geometra ufficiale, che ha situato al maggio 1992 la verifica della picchettazione precedente e la posa di tutta la terminazione mancante, precisando altresì che le planimetrie ufficiali aggiornate potevano essere ottenute dopo il 1° dicembre 1988 per i confini e dopo il 3 ottobre 1989 per i fabbricati (lettera 31 luglio 1998 dell'ing. _____). Il fatto che la verifica sia stata chiesta del convenuto non è decisivo, contrariamente a quanto sembrano ritenere gli appellati, visto che essi erano a conoscenza dei risultati della terminazione. Nella lettera 30 aprile 1993, infatti, essi hanno menzionato esplicitamente che la posa definitiva dei termini comprovava la legittimità delle loro richieste e hanno indicato che tale posa era avvenuta "lo scorso anno" (doc. C, prima pagina a metà). Gli appellati equivocano dunque sui termini quando asseriscono, nelle loro osservazioni, di aver potuto accertare i confini solo nell'aprile 1993, poiché con ogni evidenza la terminazione cui essi stessi si riferiscono negli atti di causa è avvenuta nel maggio 1992. Anche prendendo come data determinante – invece dell'ottobre 1989 – la conferma della picchettazione, quando essi avrebbero potuto verificare il tracciato dei confini su cui già erano sorti dubbi e discussioni con la precedente proprietaria della particella n. _____ (doc. C), il loro reclamo, del 30 aprile 1993, si rivela perciò posteriore di un anno all'accertamento della turbativa, e quindi irrimediabilmente tardivo (Rep. 1996 pag. 187). L'azione possessoria, carente di un presupposto sostanziale, non era di conseguenza ammissibile. Ne discende che il giudizio del Pretore va riformato e l'azione

respinta.

E. 5

Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC), con l'obbligo per gli istanti di rifondere al convenuto un'equa indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono a carico degli istanti, con obbligo di rifondere al convenuto l'importo di fr. 1'500.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.— b) esborsi geometra fr. 266.25 c) spese fr. 50.— fr. 716.25 da anticipare dall'appellante, sono poste in solido a carico di _____ e _____, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'000.– complessivi per ripetibili di appello. III. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.